

XIX<sup>a</sup> TORNATA

VENERDÌ 6 FEBBRAIO 1920

Presidenza del Vice Presidente FABRIZIO COLONNA

## INDICE

Comunicazione della Presidenza . . . . .	pag. 382
Congedi . . . . .	381
Disegno di legge (rinvio allo scrutinio segreto del):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2238, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1115, riguardante la conferma dei vice-presidenti onorari mandamentali » (N. 29) . . . . .	390
(discussione del): « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1467, che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra » (N. 17) . . . . .	391
Oratori:	
FILOMUSI GUELF, <i>relatore</i> . . . . .	395
MORTARA, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i> . . . . .	395, 396
SANTUCCI . . . . .	394
(discussione del) « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1636, per l'avocazione allo Stato delle successioni, non testate oltre il sesto grado » . . . . .	396
Oratori:	
DEL GIUDICE . . . . .	397
FILOMUSI GUELF, <i>relatore</i> . . . . .	397, 400
MORTARA, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i> . . . . .	400
POLACCO, <i>dell'Ufficio centrale</i> . . . . .	399
TAMASSIA . . . . .	399
Interpellanza (annuncio di) . . . . .	402
(svolgimento di) del senatore Sinibaldi ai ministri dell'agricoltura e dell'industria, commercio e lavoro sul regime adottato per il commercio dell'olio d'oliva e sulle illegittime speculazioni che esso ha favorito con danno dei produttori e dei consumatori . . . . .	382
Oratori:	
FERRARIS DANTE, <i>ministro degli approvvigionamenti e consumi</i> . . . . .	388, 390
SINIBALDI . . . . .	382, 389

Relazione (presentazione di) . . . . .	381
Ringraziamenti . . . . .	382
Votazione a scrutinio segreto (risultato di) . . . . .	401

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della giustizia e degli affari di culto, delle finanze, della guerra, della marina, dell'industria, commercio e lavoro ed approvvigionamenti e consumi alimentari.

BISCARETTI, *segretario*, leggo il processo verbale dello seduta precedente, il quale è approvato.

## Presentazione di relazione.

AMERO D'ASTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto, in data 4 novembre 1919, n. 2095, circa il collocamento in posizione ausiliaria ed a riposo degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Amero D'Aste della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

## Congedi.

PRESIDENTE. Domandano congedo i senatori Corsi e Della Noce, ambedue di giorni quattro.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

## Comunicazione della Presidenza.

PRESIDENTE. Il ministro degli affari esteri comunica che con l'articolo 5 del decreto-legge 7 dicembre 1919, n. 2480, è stato ripristinato il numero di due rappresentanti del Senato nel Consiglio Centrale delle Scuole italiane all'estero.

Essendo pertanto necessario provvedere alla nomina di un secondo rappresentante del Senato per il biennio 1920-1921, si procederà alla votazione relativa nella prossima seduta.

## Ringraziamenti.

PRESIDENTE. È pervenuta alla Presidenza del Senato una lettera di ringraziamento della famiglia del senatore Pasolini.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

« A S. E. il Presidente del Senato.

« Eccellenza !

« Anche a nome di tutta la mia famiglia porgo sentiti ringraziamenti alla E. V. per le nobili parole con cui ha voluto commemorare in Senato la memoria di mio padre.

« Prego altresì l'E. V. a voler rendersi interprete presso il Senato del sentimento della nostra viva gratitudine per la manifestazione di compianto che per mezzo dell'E. V. c'è stata espressa.

« Con profondo ossequio dell'E. V.,

« Roma, 5 febbraio 1920.

« Devotissimo

« PASOLINO PASOLINI ».

**Svolgimento dell'interpellanza del senatore Sinibaldi ai ministri dell'agricoltura e dell'industria, commercio e lavoro sul regime adottato per il commercio dell'olio d'oliva e sulle illegittime speculazioni che esso ha favorito, con danno dei produttori e dei consumatori.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Sinibaldi: « ai ministri dell'agricoltura e dell'industria, commercio e lavoro sul regime adottato per il commercio dell'olio d'oliva e sulle illegittime speculazioni che esso ha favorito con danno dei produttori e dei consumatori ».

Ha facoltà di parlare l'onor. Sinibaldi.

SINIBALDI. Onorevoli colleghi, mi sembra opportuno premettere una dichiarazione: sono molto lieto di svolgere la mia interpellanza in confronto dell'onorevole ministro Dante Ferraris, perchè ho una convinzione (della quale non mi permetterei di chiedergli la conferma) la convinzione cioè, che molte delle cose che si sono fatte e si stanno facendo nel sottosegretariato dei consumi egli ignori; perchè tanta è la stima che io ho della elevatezza dell'ingegno e del carattere dell'onorevole ministro, che non posso supporre che quanto ivi avviene abbia la sua approvazione.

Parlando del regime del commercio oleario nel momento attuale è necessario ricordare, per notizia e confronto, l'ordinamento che vigeva negli anni precedenti.

Il prezzo dell'olio, come in genere il prezzo di tutte le altre derrate, cominciò a crescere sensibilmente tra il 1916 e il 1917 e fu nel 1917 che venne sentita la necessità di porre il primo calmiera sugli olii.

Era allora commissario dei consumi, se non erro, l'onorevole Canepa, il quale, quando dovette procedere alla calmierazione, seguì un sistema molto liberale e molto logico. Egli convocò tutti i rappresentanti della produzione, del commercio e del consumo, rappresentanti cioè di municipi, di cooperative di consumo, di enti annonari, e, in confronto di tutti gli interessi, provocò un'ampia discussione sopra il limite che si poteva imporre al prezzo dell'olio.

Ne risultò il calmiera del 1917, che fissava il prezzo dell'olio a lire 350 e che servì di base alle successive requisizioni.

Nel 1918, quando si trattò di fissare il prezzo dell'olio prodotto nella stagione 1918-19, il ministro onorevole Crespi (perchè il Sottosegretario dei consumi era stato elevato a Ministero), il ministro, onorevole Crespi, seguì la procedura che era stata già tenuta dall'onorevole Canepa.

Vennero convocati, (io pure ci fui e quindi posso parlarne con cognizione di causa), anche questa volta, tutti i rappresentanti della produzione, del commercio e del consumo e fu discusso amplissimamente, furono esaminati gli elementi del costo di produzione delle olive, quelli della lavorazione, le condizioni del mercato e furono fatte proposte all'onorevole mi-

LEGISLATURA XXV — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1919-20 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1920

nistro, il quale, tenendone il debito conto, stabilì col decreto del 10 ottobre 1918 che il prezzo massimo degli olii, agli effetti della requisizione, dovesse essere di lire 450 al quintale.

Questo prezzo ha avuto efficacia non solo per l'olio prodotto nella stagione 1918-19, ma anche per gran parte della stagione 1919-20, essendosi omesso di provvedere semplicemente alla nuova determinazione, nonostante che dal luglio 1919 se ne fossero raccolti gli elementi. Il sottosegretario agli approvvigionamenti e consumi, on. Murialdi, convocò in detta epoca i produttori degli olii di seme e i produttori di olio di oliva; dimenticò questa volta, se non completamente almeno quasi completamente, i consumatori e i commercianti e chiese ad essi il parere sulla fissazione del prezzo dell'olio.

Come era accaduto nelle precedenti riunioni, vi fu chi sostenne non solo l'aumento del prezzo, ma anche e specialmente che venisse riconosciuto ai produttori e ai commercianti la libertà di scambio.

Comunque, anche l'on. Murialdi si riservò, come avevano fatto precedentemente il Canepa e il Crespi, di prendere le sue determinazioni uditi i voti che erano stati espressi; senonchè, dal luglio 1919 nulla più si è saputo dal Sottosegretario dei consumi e allora, siccome esisteva un imperativo categorico, non limitato alla stagione del 1918-19, ma continuativo, quale era quello del decreto del ministro Crespi che stabiliva il prezzo dell'olio a 450 lire al quintale, allora naturalmente le contrattazioni, che per la vendita delle olive comincia in ottobre, si dovettero fare tenendo presente questo prezzo. Occorre notare che se in alcune regioni d'Italia la raccolta dell'oliva e la produzione dell'olio è tutt'ora in corso (credo che in Liguria in aprile ancora si continui a fare olio), viceversa in altre regioni finisce prestissimo.

In Puglia, per esempio, quest'anno la lavorazione dell'oliva è finita verso il 20 dicembre, quando cioè il nuovo prezzo dell'olio non era ancora stato stabilito.

E noti l'on. ministro che, mentre in Toscana, in Liguria ed anche in gran parte dell'Umbria e del Lazio, quasi ogni proprietà olivata ha il suo frantoio (la vendita delle olive, affatto sconosciuta in Toscana ed in Liguria, è abbastanza rara anche nel Lazio e nell'Um-

bria), nelle Puglie, invece, dove la massima parte degli oliveti sono affittati ai coltivatori, costoro, che non hanno nè frantoio nè magazzino, debbono per assoluta necessità vendere le olive appena raccolte o, meglio, prima di averle raccolte.

Naturalmente chi vendeva olive fra ottobre e novembre doveva limitare le proprie richieste ad un prezzo che corrispondesse al prezzo in vigore per l'olio, cosicchè si ebbero in quell'epoca prezzi che oscillavano fra le 50 e le 60 lire per ogni quintale di oliva (in gennaio hanno raggiunto e superato le lire 120-130) ed i commercianti comperavano ed immagazzinavano l'olio, elevando gradatamente i prezzi di acquisto in modo che avrebbero dovuto rivendere in perdita se fosse rimasto in vigore, come sembrava, il decreto Crespi del 1918.

Ma i negozianti sapevano bene ciò che facevano, perchè il 18 dicembre è venuta la dichiarazione dell'on. Murialdi all'altro ramo del Parlamento, in questo preciso senso: « Il prezzo dell'olio è elevato a lire 600 per le requisizioni occorrenti per fornire la popolazione produttrice. Il commercio dell'olio è libero per il resto. » Questo solo fatto (e non occorre altra spiegazione perchè il Senato mi ha perfettamente compreso) questo solo fatto d'aver ritardato di circa tre mesi dall'inizio della campagna olearia la determinazione del prezzo massimo dell'olio per le requisizioni e la libertà di commercio per il resto, ha naturalmente ingenerato nei produttori il sospetto che delle due l'una: o che i grandi negozianti avessero buone ragioni per sapere quello che tutti gli altri ignoravano, e che non riuscivano a conoscere al Commissariato nonostante le insistenti richieste, avessero, cioè, delle buone ragioni per supporre che il prezzo da 450 lire sarebbe stato portato a 600; o che in altra ipotesi i grandi commercianti, i quali avrebbero acquistato in perdita se il prezzo fosse rimasto a 450 lire, avessero dato essi delle buonissime ragioni al Commissariato dei consumi perchè questo prezzo venisse elevato.

Ora, onorevole ministro, io non voglio fare accuse, e specialmente accuse gratuite in quanto non sarebbero documentate. I fatti sono già abbastanza gravi. Ma le faccio osservare che anche se ella riuscisse a difendere l'onorabilità e la correttezza di chi ha presieduto questi

servizi, anche se questo ella facesse, non riparerrebbe nemmeno in minima parte al male fatto, perchè il male non è tanto nel danno materiale che la scorrettezza di una pubblica amministrazione può causare, quanto nell'opinione che s'induce nelle popolazioni che i generi di prima necessità offrano materia a contrattazioni e speculazioni non oneste, con la complicità della organizzazione statale, che così larga parte ha preso, sostituendosi alla Divina provvidenza, nel regolare la produzione, il commercio ed il consumo del Paese.

Ebbene, questo danno, ella me lo insegna, è danno irrimediabile, perchè il discredito delle istituzioni produce lentamente, ma sicuramente, i suoi effetti deleteri, nè esiste contravveleno che valga a combatterlo. (*Bene*).

E nemmeno dopo il 18 dicembre 1919, o meglio dopo il 22 dicembre; (che è la data del decreto con cui è stato regolato finalmente il commercio degli olii), l'azione del Governo apparisce immune da critiche, forse altrettanto gravi quanto quelle alle quali ho accennato.

Il decreto del 22 dicembre 1919 dice: « A datare dal 1° gennaio 1920, il commercio dell'olio di oliva entro il territorio del Regno è libero. Il prezzo di rivendita al minuto dell'olio è stabilito dalle Commissioni annonarie.

« I prefetti - e questa è disposizione su cui richiamo la vostra attenzione, onorevoli colleghi - i prefetti hanno facoltà di esercitare il controllo sull'esportazione dell'olio d'oliva nel territorio delle rispettive provincie. Potranno anche disporre, previa autorizzazione del sottosegretario degli approvvigionamenti, la requisizione, quando ciò sia riconosciuto indispensabile per provvedere a imprescindibili esigenze degli approvvigionamenti locali ».

« La requisizione può essere effettuata solo a favore di enti di consumo di carattere pubblico e cooperativo e deve essere limitata al quantitativo strettamente indispensabile ».

Che cosa hanno fatto i prefetti? Io non so se autorizzati o meno, ad ogni modo autorizzati a quello che hanno fatto non potevano essere; perchè allora avrebbe dovuto essere revocato il decreto. I prefetti, per esempio, nella mia provincia ed in Toscana (e ho qui il manifesto del prefetto della provincia di Pisa), dopo che i proprietari dei frantoi o volontariamente od in seguito a requisizione

provocata dalle amministrazioni comunali avevano forniti o si erano regolarmente impegnati a fornire tutto l'olio necessario alla popolazione locale, hanno proceduto alla requisizione generale di tutto il prodotto.

Ora, io in questo momento per non confondere gli argomenti, non voglio pronunciarmi sopra l'opportunità o meno della requisizione generale dell'olio. Se il Senato avrà pazienza di ascoltarmi, ne parlerò poi brevemente. Ma ho il diritto di domandare: è vero o non è vero che il commercio dell'olio è libero? Se avevate il concetto (sia pure concetto sbagliato) di dover ritornare alla libertà del commercio dell'olio, dovevate esigere dai prefetti che quando le popolazioni delle provincie produttrici si fossero fornite, permettessero la spedizione dell'olio eccedente in tutte le altre provincie del Regno, che insistentemente lo chiedono.

Dirò di proprietari che hanno dato il 40 il 50 e financo l'80 per cento della loro produzione a prezzi di calmiera, per fornire la popolazione locale e che si vedono requisito tutto il resto. Ora, ripeto, non intendo giudicare in questo momento se era necessaria la requisizione generale, ma perchè il Governo non dia l'impressione, di chi va a tentoni e quasi a occhi bendati, e che oggi promette e proclama una cosa e domani ne fa un'altra, era necessario o non pubblicare il decreto del 22 dicembre o quanto meno, sempre male, ma minore male, revocarlo e ordinare la requisizione generale.

A causa della eccessiva facoltà accordata ai prefetti e molto più a causa del modo arbitrario col quale essi ne usano e ne abusano, nessuna garanzia hanno più i produttori: in alcune provincie l'olio è requisito completamente e in eccedenza alla quantità occorrente pel consumo locale, mentre in altre lo si commercia ed esporta liberamente, realizzando prezzi che eccedono del 100 per cento quelli di requisizione; negli ultimi listini si leggevano infatti queste quotazioni; Bari 1100, Bisceglie 1150, Porto Maurizio 1200.

Io spero che l'onorevole ministro converrà con me nel ritenere eccessivo, ingiusto ed immorale che spostamenti di ricchezza così considerevoli dipendano dall'arbitrio di un funzionario, sia esso prefetto o commissario ai consumi, il quale con la semplice concessione di un permesso può far guadagnare migliaia di lire a

qualche ditta privilegiata. Non solo dunque invoco maggior correttezza, da parte dei funzionari, ma che siano tolte ad essi le facoltà che al sospetto di scorrettezza possono dar luogo.

Anche nelle forme, inutilmente vessatorie, alcuni prefetti eccedono, talchè si direbbe che considerino i produttori pericolosi delinquenti, e basterebbe leggere il manifesto del prefetto di Pisa, cui poco fa accennavo, per persuadersene: in regime di onesta libertà di commercio il produttore non è libero nemmeno di trasportare il suo olio dal frantoio al coppaio!

Per quanto, negli intendimenti della mia interpellanza, prevalga il desiderio di richiamare il Governo ad un più corretto regime del commercio oleario, anzichè il proposito di occuparmi della maggiore o minore equità del prezzo d'imperio, sarebbe strano che quasi per viltà omettessi di accennare anche a questo argomento e lo farò molto sommariamente.

Ieri alla Camera, fra le grida e le invettive di molti che credono che l'olio sgorgi senza fatica e senza spesa, come acqua da una sorgente dagli alberi sacri a Minerva, fu sostenuto che il prezzo di lire 600 non è remunerativo. Ed, attualmente, così infatti è.

Bisogna intendersi.

Se continuiamo a considerare i prezzi riferendoci sempre al valore della moneta, non solo, ma al valore degli elementi di produzione anteguerra, si capisce che 600 lire rappresenterebbero un'enormità, ma dobbiamo considerare - e questo è abitualmente trascurato nelle polemiche che si vanno facendo - tutti gli elementi che concorrono alla produzione, sia nella coltivazione dell'olivo, sia nel processo di estrazione dell'olio.

La coltivazione dell'olivo non è meno difficile nè meno dispendiosa di quella della vite: il prodotto è incerto e qualche anno manca completamente.

Vi sono luoghi dove il costo della mano d'opera è aumentata del 500 e 600 per cento; per raccogliere un quintale d'oliva bisogna spendere 30 e 40 lire, mentre prima se ne spendevano 5 o 6: i giunchi che prima costavano dalle 20 alle 30 lire al quintale, attualmente si pagano 200 e 250 lire al quintale, e così via dicendo per tutte le spese di produzione, in modo che se il prezzo dell'olio è au-

mentato del 300 per cento si può non andare molto lontani dal vero affermando che i prezzi degli elementi che concorrono alla produzione dell'olio sono aumentati in misura molto maggiore. E ne volete una prova? Non si era parlato mai della necessità di impedire il taglio degli olivi in Italia, mai c'era stato qualcuno che avesse pensato che potesse venire in mente ai proprietari di olivi di abbattere le loro piante. Ebbene onorevole ministro, le disposizioni del Ministero di agricoltura per impedire che i proprietari abbattano gli olivi si sono in questi ultimi anni seguite senza interruzione; che cosa indicano? Indicano che la produzione dell'olio non è poi quell'affare così grasso che qualcuno crede, tutt'altro! Il costo di produzione dell'olio è talmente aumentato che, non ostante il prezzo di giorno in giorno maggiore, ci sono proprietari che trovano più conveniente (e lo Stato giustamente lo reprime e l'impedisce nell'interesse pubblico), di tagliare le piante per farne fuoco.

Con tutto ciò io non chiedo che il prezzo d'imperio venga oggi aumentato: ho voluto solo constatare uno stato di fatto che all'aumento condurrà inevitabilmente.

Non ostante la migliore volontà del Governo a impedire i rialzi dei prezzi, questi avvengono costantemente per il rinvio della moneta, e molto più per la ripercussione che sopra i nostri mercati hanno i prezzi dei mercati esteri. In questo momento, ad esempio, un quintale di olio di semi costa fra le 150 e 700 lire, ed è semplicemente assurdo che si debba vendere l'olio di oliva a un prezzo minore dell'olio di semi. Se poi volete avere un quintale di pessimo olio di Spagna al porto di Genova dovete spendere circa 1000 lire, il che significa che la nostra azione per opporci (e quanto dico per l'olio vale anche per altri prodotti) all'aumento progressivo dei prezzi, potrà momentaneamente arrestare la corsa verso l'aumento, ma non riuscirà in definitiva ad un risultato pratico e concreto, che dovrebbe consistere nell'impedire l'aumento del costo della vita e prevenire quindi le continue agitazioni, in gran parte giuste, delle classi lavoratrici e degli impiegati per ottenere aumenti corrispondenti dei salari e degli stipendi. Ed allora che cosa occorre dedurre da ciò? Occorre dedurre che l'azione dello Stato, spiegatasi sem-

pre nel senso di fare argine agli aumenti, è una azione sbagliata - me lo permetta l'onorevole ministro - in questo senso: era azione provvidenziale al tempo della guerra, e forse allora era meglio accentuarla ancora, perchè qualunque sacrificio si fosse allora sopportato, era un sacrificio santo anche perchè si supposeva che quel periodo di difficoltà fosse transitorio e che dovesse finire con la conclusione della pace. Ora però non bisogna dissimularsi che non si tratta più di una condizione transitoria, ma di difficoltà che andranno aumentando sempre; il che significa che occorre avvisare ad un mezzo organico, ragionevole, logico per fronteggiarle più efficacemente che non si sia fatto fino ad ora con i mezzi empirici che andiamo adoperando.

A mio avviso, l'unico sistema razionale, che io raccomando all'attenzione ed allo studio dell'onorevole ministro, è quello di sostituire alla lotta contro il caro prezzo, l'azione dello Stato intesa a reintegrare i lavoratori, siano impiegati siano salariati, dei danni che essi risentono dall'aumento del costo della vita. Se invece di accordare aumenti di caro-viveri in modo empirico, che ha quasi il carattere di elemosina, se invece di consentire in seguito ad uno sciopero oggi ad un altro domani, aumenti di salari e di stipendi, se invece di affaticarsi ad imporre prezzi di imperio che vengono quasi sempre elusi e che perturbano le leggi economiche influenzando sinistramente sulla produzione, il Governo si limitasse a seguire e constatare il fenomeno economico istituendo un osservatorio del corso dei prezzi, non gli sarebbe difficile stabilire con grandissima approssimazione « gli indici di aumento » del costo della vita, ed in base alle loro variazioni riconoscere agli impiegati o salariati il diritto a corrispondenti aumenti di stipendio e di salari.

Se l'aumento fosse assolutamente automatico in modo che a coloro i quali giornalmente reclamano perchè la vita diviene più difficile si potesse dire che se diviene più difficile di tanto, di altrettanto loro si facilita; non riuscirebbe lo Stato ad eliminare od almeno a togliere ragione a molte delle agitazioni che sorgono continuamente fra i suoi dipendenti? (*Commenti*).

E quest'azione dello Stato, onorevole ministro, avrebbe anche una grande ripercussione

per tutto il resto della popolazione lavoratrice che non dipende dallo Stato, perchè evidentemente quando lo Stato ai suoi stipendiati e salariati desse un compenso corrispondente all'indice di aumento del costo della vita regolarmente e periodicamente constatato, anche gli altri datori d'opera verrebbero, e dall'esempio e dalla pressione delle classi lavoratrici, costretti a fare lo stesso. Dimodochè la questione del caro-viveri diventerebbe una questione di semplice contabilità, perchè non faremmo altro che esprimere in un numero maggiore di lire il costo della vita... (*Commenti*).

BERGAMASCO... È un fenomeno di cassa.

SINIBALDI. Sì, diviene anche un fenomeno di cassa, di quei fenomeni che si possano paragonare alle partite di giro, perchè noi stiamo correndo dietro ad un fantasma quale è quello della rivalutazione della nostra moneta. Tanto è vero che poco fa nelle sale del Senato, parlando di questo, si era accennato ad un'ipotesi e cioè che un bel giorno, per effetto di sagge provvidenze dello Stato, si potesse riuscire a restituire alla nostra moneta il valore che aveva prima della guerra.

Quale ne sarebbe la convenienza? Sarebbe semplicemente questa, che col valore della moneta di prima della guerra, siccome avevamo una ricchezza di 100 miliardi circa, con 100 miliardi di debito saremmo falliti. E facendosi l'ipotesi inversa, e cioè che la nostra lira del 1914 valesse tra un anno o due anni, un decimo di quello che valeva nel 1914, quale ne sarebbe la conseguenza? È chiaro: il potere di acquisto essendo ridotto ad un decimo, sarebbe elevato di dieci volte il valore di un tempo di tutte le ricchezze naturali, e di tutti i prodotti dell'industria e del lavoro e automaticamente sarebbe ridotto al decimo il nostro debito.

Sono due esemplificazioni paradossali, ma indicano che poi non è proprio vero che nella rivalutazione della moneta consista il risanamento ed il mezzo per uscire dalla crisi che ci travaglia. Non è questo il mezzo, è invece la possibilità di conservare tra la moneta e le ricchezze naturali ed i prodotti dell'industria e del lavoro lo stesso rapporto, che esisteva prima della guerra, la sola via per evitare la crisi violenta e restituire al paese la pace sociale che è nei voti di tutti.

Ritornando all'olio, io debbo pregarla, ono-

revole ministro, di dirci esplicitamente il suo parere: insomma esiste o non esiste quella libertà di commercio che consenta di sperare di cedere alle provincie che lo domandano, che ne hanno bisogno, che ne hanno sete, l'olio che è esuberante alle popolazioni produttrici? Ha l'onorevole ministro intenzione di avviarsi gradatamente verso il ritorno alla libertà di commercio? Certo la libertà di commercio può significare in principio un aumento dei prezzi; ma non è possibile che continuiamo a sostenere per anni questa lotta, che possiamo costringere i produttori sotto la cappa di ferro dei prezzi d'imperio. Noti, onorevole ministro che se i prezzi dell'interno non si equilibrano coi prezzi dei corrispondenti prodotti all'estero, la lotta sarà vana. Se ella, per esempio, avesse stabilito per l'olio d'oliva un prezzo di poco superiore a quello dell'olio di semi, non avrebbe avuto bisogno di mandare i carabinieri ad ogni fattoria ed ad ogni negozio di vendita, sarebbe bastata la concorrenza dell'olio di semi, per attenuare i prezzi, e l'olio di oliva potrebbe circolare senza farlo accompagnare dai carabinieri.

Occorre ristabilire dunque oggi o più tardi la libertà di commercio, perchè frattanto fra le conseguenze della condizione di cose che noi lamentiamo, vi è anche quella che noi abbiamo perduto completamente tutti o quasi tutti i mercati esteri. Noi avevamo una posizione privilegiata negli Stati Uniti d'America e nell'Argentina; ebbene, per effetto della nostra politica, la Spagna ci ha completamente soppiantato. E, si badi, la Spagna è stata molto più accorta che non i predecessori dell'onorevole Ferraris.

Ho qui sott'occhio un decreto del Governo Spagnuolo del 1917, col quale tutti i produttori e i commercianti d'olio sono invitati a costituirsi in consorzio, perchè, dopo aver fornito con l'olio di produzione nazionale o col sussidio dell'olio di semi la merce occorrente al consumo del paese, essi siano in grado di esportare, sotto il controllo governativo, le qualità migliori per conquistare i mercati esteri.

L'esempio dovrebbe essere studiato e seguito da noi che non solo abbiamo dovuto rinunciare alla esportazione nei paesi dove era ottimamente avviata, ma ci troviamo oramai in condizione di inferiorità rispetto alla qualità.

I prezzi d'imperio hanno avuto, infatti, anche il pernicioso effetto di livellare tutta la produzione verso qualità scadenti, mentre la libertà di commercio darebbe impulso alla produzione delle qualità extrafine richieste per l'esportazione.

Dunque, onorevole ministro, ed ho finito, io la prego prima di tutto di non lasciar cadere le persone che soprintendono a questo servizio nel difetto di sopravvalutazione dei propri mezzi intellettuali e tecnici, e di non trascurare per l'avvenire il sistema liberale e ragionevole di discutere pubblicamente di questa e di altre questioni economiche in confronto di tutti gli interessi. Perchè, vede, se ella aumenta di mezza lira solamente il prezzo dell'olio per atto d'imperio, senza nessuna giustificazione palese, tutti le si scaglieranno contro, se invece provocherà una discussione fra produttori, commercianti e consumatori da cui risulti necessario un aumento anche superiore, nessuno ne farà carico a lei, perchè tutto ciò che risulta da ampia e libera discussione viene con ragionevole sopportazione accettato. E nello occuparsi di questi argomenti, io spero che l'onorevole ministro vorrà tener presente che non viviamo solamente oggi, che l'Italia non può consentire alla perdita definitiva di tutti i suoi mercati di esportazione.

È assolutamente urgente prepararsi alla riconquista di quei mercati, e lo Stato non solo deve eliminare gli ostacoli che derivano dal regime attuale, ma intervenire energicamente, imitando il Governo spagnolo, col favorire la creazione di un organismo, o federale, o sindacale, che abbia lo scopo di produrre e di selezionare gli oli nazionali, formando tipi sopraffini e costanti sotto il controllo di organi competenti, solo mezzo per conquistare e mantenere i mercati esteri.

L'Italia antecedentemente alla guerra consumava all'interno il 50 per cento di oli di semi, e allora i produttori se ne lamentavano come di una disgrazia, perchè mai oggi il consumo di oli di semi deve essere eliminato? Perchè noi che abbiamo tanto bisogno di economizzare, non dobbiamo fare come fanno le famiglie di una mediocre condizione, che vendono i generi migliori per fare denari e pagare i debiti di casa, consumando per proprio uso i generi meno buoni?

Anche noi dobbiamo pagare i debiti di casa! Questa è la verità! (*Applausi vivissimi*).

DANTE FERRARIS, *ministro dell'industria, commercio, lavoro e approvvigionamenti e consumi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANTE FERRARIS, *ministro dell'industria, commercio, lavoro e approvvigionamenti e consumi*. Ringrazio anzitutto l'onorevole collega Sinibaldi per le cortesi parole, superiori ai miei meriti, che ha avuto a mio riguardo, ed entro senz'altro nell'argomento. Consentito con l'onorevole interpellante che, con una maggiore sollecitudine nel prendere determinate disposizioni, o con una maggiore precisione di esse, si sarebbero potuti eliminare molti inconvenienti; ma debbo subito giustificare il Sottosegretariato degli approvvigionamenti, non dall'accusa, perchè l'onorevole interpellante ha dichiarato di non fare accuse, ma dall'appunto del ritardo nella fissazione del nuovo prezzo dell'olio d'oliva. Ora l'aumento del prezzo dell'olio di oliva e la fissazione del prezzo stesso, che si lamenta sia avvenuta in ritardo, si deve sia all'aumento improvviso verificatosi nelle quotazioni dei semi oleosi, causato dalle tasse di esportazione da parte dei paesi di produzione, sia alla grande scarsità nella produzione dell'olio di oliva.

Per quanto riguarda il regime dell'olio di oliva, con decreto del 22 dicembre ultimo scorso il Sottosegretariato degli approvvigionamenti aveva stabilito la libertà del commercio, riservandosi di integrare il fabbisogno di olio per la popolazione consumatrice con assegnazioni di olio di semi, assegnazioni che hanno raggiunto circa 50,000 quintali al mese. Nello stabilire la libertà di commercio dell'olio di oliva, si è dovuto però tener conto delle popolazioni delle provincie produttrici; e per evitare che la richiesta dei maggiori centri e gli alti prezzi che venivano offerti, lasciassero sprovviste le provincie stesse del minimo necessario, si è accordata ai prefetti, per ovvie ragioni di ordine pubblico, la facoltà di controllare la esportazione dell'olio, e di ricorrere, in caso di necessità, sentito il parere del Sottosegretariato degli approvvigionamenti, alla requisizione delle partite occorrenti. La requisizione doveva essere però limitata al fabbisogno della provincia, ed essere disposta a favore degli Enti e delle Coo-

perative di consumo esistenti nella provincia stessa.

In seguito alla emanazione del decreto, sono pervenute al Sottosegretariato degli approvvigionamenti varie osservazioni e reclami, che furono vagliati e hanno formato oggetto della circolare del 2 febbraio, diretta a tutti i prefetti, della quale do senz'altro lettura.

« A fine di disciplinare in modo uniforme la requisizione dell'olio di oliva, ed eliminare gli inconvenienti sinora segnalati, reputo opportuno portare a conoscenza di V. S. Ill.ma i criteri ai quali deve essere ispirata l'azione delle autorità prefettizie ed ai quali la S. V. vorrà attenersi per quanto consentono le condizioni locali.

« Anzitutto è necessario accertare il fabbisogno totale, nello stabilire il quale devesi tener conto soltanto della popolazione consumatrice e non produttrice, precipuamente di quella che fa parte di grossi centri urbani, nei quali, a differenza dei centri rurali, più difficile riesce l'approvvigionamento a mezzo del libero commercio. Nella determinazione del fabbisogno occorre poi tener presente solo quello che può essere il minimo indispensabile di consumo, per modo da evitare accaparramenti e conseguenti possibili speculazioni, e, se il dato può essere utile, si porta a conoscenza della S. V. che, nell'anteguerra, come risulta dai dati statistici, il consumo totale di olio, per tutta la popolazione del Regno, raggiungeva, in regime di libertà, tra olio di oliva ed olio di semi, 1,800,000 quintali all'anno. Stabilito il fabbisogno, V. S. disporrà per le requisizioni necessarie, avvalendosi dei mezzi indicati dal decreto 22 dicembre 1919 e tenendo presente che, ad evitare agitazioni e resistenze, è opportuno ripartire l'onere della requisizione fra tutti i produttori o detentori, per modo che ciascuno sia gravato di una percentuale proporzionata alle disponibilità.

« Sempre nell'intento, poi, di eliminare il malcontento, e rendere più sollecita l'azione governativa, è opportuno favorire le cessioni dirette fra proprietari e detentori ed enti di consumo, a favore dei quali siano fatte assegnazioni. Come pure, ove esistano organizzazioni di produttori, sarà bene addivenire ad accordi con le suddette organizzazioni, perchè s'impegnino a rifornire gli enti di consumo del

fabbisogno accertato da V. S. e, garantito tale rifornimento, possano essere lasciate libere al commercio le partite eccedenti il fabbisogno.

« Nel mentre resto in attesa di un cenno di ricevuta della presente, avverto la S. V. che desidero conoscere tutte quelle osservazioni che V. S. ritenesse di fare sull'argomento, e gradirò anche quelle proposte e quei suggerimenti che, per meglio disciplinare una così delicata materia, la S. V., in base alla esperienza della pratica ritenesse di prospettare.

« Il Sottosegretario di Stato

« MURIALDI ».

Con queste disposizioni quindi si disponeva perchè i prefetti anzitutto stabilissero il fabbisogno di ogni provincia, limitandolo allo stretto necessario, sia nei riguardi delle persone da approvvigionare, sia nei riguardi della quantità da assegnare a ciascuna persona. Si stabiliva inoltre che essi procedessero alle requisizioni, ripartendole tra produttori e detentori, con che naturalmente si è venuti a colpire anche gli accaparratori; mentre si sono favorite, d'altro canto, le contrattazioni dirette tra produttori e detentori, e gli Enti e le cooperative di consumo, come pure si è favorita la costituzione di quelle organizzazioni fra produttori, a cui accennava appunto l'onorevole Sinibaldi, le quali si assumano la responsabilità dell'approvvigionamento locale, e abbiano poi la facoltà di commerciare liberamente il residuo della produzione, superiore al fabbisogno. Per quanto riguarda il prezzo, mi spiace di non poter essere completamente d'accordo con l'onorevole interpellante. È dovere del Governo di cercare di contenere i prezzi nei limiti minimi possibili, date le condizioni attuali. Però è giusto e necessario che il prezzo dell'olio d'oliva sia in relazione al prezzo dell'olio di semi, tanto è vero che l'aumento che si era prodotto alla fine del mese di dicembre è di peso dall'aumento dell'olio di semi.

Per quanto non faccia parte dell'oggetto della interpellanza, mi consenta il collega onorevole Sinibaldi di osservare che il metodo da lui suggerito per compensare impiegati e maestranze del costo della vita mediante una indennità da fissarsi in relazione all'aumento dei generi di prima necessità, e concedere quindi senz'altro la piena libertà del commercio, è stato appli-

cato dall'industria privata, ma è stato abbandonato per due ragioni: prima di tutto, perchè questi famosi indici - sui quali dovrebbe regolarsi l'indennità caro-viveri - sono stati riscontrati non esatti e non corrispondenti alla realtà. In secondo luogo perchè con questo sistema non si veniva che a favorire l'aumento del costo della vita; si aumentavano le mercedi, e di riflesso si venivano ad aumentare i prezzi delle materie alimentari. Lo stesso Comitato di mobilitazione industriale, durante la guerra, ha dovuto constatare che in pratica tale sistema dava luogo a grandi inconvenienti.

Per quanto riguarda l'esportazione del nostro olio di oliva, consento con l'onorevole Sinibaldi che sarebbe un vantaggio per noi se potesse sempre esportarsi. Ma debbo far presente che mai come in quest'anno è stata grave la scarsità dell'olio e che quindi non ci troviamo in condizioni di poter consentire tale esportazione. Mi auguro che per la ventura annata le condizioni siano diverse e che si possa anche da noi adottare il sistema adottato in altri paesi. (*Approvazioni*).

SINIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI. Io debbo dichiararmi soddisfatto più di quanto sperassi delle dichiarazioni dell'onorevole ministro. Più soddisfatto di quanto sperassi perchè egli ha comunicato al Senato la circolare del 2 febbraio, la quale contiene precisamente quelle prescrizioni e quelle disposizioni che io avrei voluto suggerire all'onorevole ministro, e che questi aveva già attuato.

Senonchè, onorevole ministro, bisogna che Ella ricordi ai prefetti la vecchia massima: « soprattutto non troppo zelo! » in questo senso che, per evitare responsabilità, i prefetti, invece di attenersi strettamente alle necessità della popolazione, come prescrive il decreto del 22 dicembre e come rammenta la circolare del 2 febbraio da lei letta, i prefetti, dove occorrono 10,000 quintali d'olio ne requisiscono 20,000; con che si mettono in salvo - perchè in ogni modo l'olio non mancherà mai - ma impediscono il rifornimento delle altre provincie e danneggiano ingiustamente i produttori.

Io sono di una provincia produttrice: ebbene, abbiamo valanghe di richieste d'olio dalla Lombardia - che ha pur diritto a consumare

una piccola parte dell'olio che si produce in Italia - ma non c'è possibilità di spedire, non ostante che si sia già provveduto ad accantonare l'olio necessario alla popolazione. Dunque una semplice raccomandazione, onorevole ministro; quella cioè che la sua circolare del 2 febbraio non resti lettera morta e che i prefetti la interpretino come deve essere interpretata.

Quanto al prezzo, onorevole ministro, forse io non mi sono spiegato; io ho detto le ragioni per cui credo che nel determinare i prezzi di una derrata occorra tener presente tutti i coefficienti di produzione di essa. Ma ho anche dichiarato che non chiedevo un aumento di prezzo, anzi mi astenevo rigorosamente dal chiederlo. E quando ella mi dice che riconosce che per lo meno il prezzo dell'olio d'oliva non deve essere inferiore al prezzo degli oli di semi, vuol dire che siamo perfettissimamente d'accordo, ed anche questa è una nuova causa di soddisfazione per me.

E io vorrei avere anche un altro motivo di soddisfazione; quello cioè che ella prendesse a cuore personalmente l'idea che ho suggerito della formazione di un ente, il quale, se non in quest'anno, almeno per l'avvenire prossimo, assumesse l'esportazione dell'olio d'oliva italiano. Perchè creda, onorevole ministro, è assolutamente urgente tentare fin da questo momento la riconquista dei mercati che abbiamo perduto, sia limitando il consumo interno, sia supplendovi con più abbondanti quantità di olio di semi.

Dobbiamo assolutamente rimettere in valore questa nostra grande ricchezza, che può concorrere notevolmente a ristabilire l'equilibrio della bilancia commerciale e la ricostituzione della prosperità economica della nazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro Ferraris.

FERRARIS DANTE, *ministro dell'industria, commercio e lavoro e degli approvvigionamenti e consumi*. Due parole soltanto per assicurare l'onorevole interpellante che terrò nel massimo conto le raccomandazioni da lui fatte. Aggiungo che altre istruzioni ai prefetti sono state impartite dopo il 2 febbraio, come alcuni colleghi sanno, perchè il commercio dell'olio, che era limitato da alcuni prefetti nell'ambito dei singoli comuni, e non delle provincie, non

venga inceppato oltre lo strettamente necessario.

Per quanto riguarda gli inconvenienti lamentati, non tutti rispondono a verità: da alcune provincie produttrici non solo si è fatta difficoltà a lasciare libera l'esportazione, ma si è anche richiesto un quantitativo di olio di seme.

Quanto a quell'organizzazione fra i produttori a cui l'onorevole interpellante ha accennato, io sarei ben lieto che tutti i produttori dell'olio costituissero una solida organizzazione per assicurare il rifornimento dell'olio in paese e che si rendesse possibile di esportarne la maggiore quantità all'estero.

PRESIDENTE. L'interpellanza è esaurita.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge ieri approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Frascara di procedere all'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2238, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1115, riguardante la conferma dei vice-pretori onorari mandamentali » (N. 29).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2238, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1115, riguardante la conferma dei vice-pretori onorari mandamentali ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2238 che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1115, riguardante la conferma dei vicepretori onorari mandamentali.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA.

Visto il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1115;

Ritenuto essere venuta meno la ragione di applicare le disposizioni in esso contenute;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1115, è revocato.

Art. 2.

I vicepretori onorari nominati negli anni 1916 e 1917 rimangono in carica fino al 31 marzo 1920.

Art. 3.

I vicepretori onorari nominati dal 1° gennaio 1918 in poi eserciteranno l'ufficio durante il periodo triennale ordinario, a norma dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1890, n. 6878.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

MORTARA.

V. — *Il Guardasigilli*

MORTARA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro

chiusa, e, trattandosi di un disegno di legge di un unico articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1467, che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra » (N. 17).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto legge 15 agosto 1919, n. 1467 che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1467, che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti di concerto col ministro per l'assistenza militare e le pensioni di guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Osservate le forme e con gli effetti che le seguenti disposizioni stabiliscono, può essere dichiarato che è presunta la morte di una persona per causa dipendente dalla guerra nei casi seguenti:

1. quando sia scomparsa in seguito ad operazioni militari cui abbia partecipato in qualsiasi qualità e funzione, ovvero in seguito a un fatto di guerra o dipendente dalla guerra cui siano comunque trovata presente, e sia trascorso almeno un anno dalla cessazione delle ostilità,

anche per armistizio, senza che siasi avuta notizia della sua sopravvivenza;

2. quando sia scomparsa in seguito a naufragio o altro infortunio marittimo, prodotto da azione del nemico o da causa diversa, nota o ignota, e sia trascorso un anno dall'accertamento ufficiale del naufragio o infortunio senza che siasi avuta notizia della sua sopravvivenza;

3. quando la persona sia stata fatta prigioniera di guerra, o sia stata dal nemico internata o comunque trasportata in territorio straniero, e siano trascorsi due anni dalla data in cui fu pattuito l'obbligo della liberazione dei prigionieri o del rimpatrio degli internati o comunque trasportati fuori della patria, senza che siasi avuto notizia della sua sopravvivenza.

Le disposizioni di questo articolo e dei seguenti si applicano anche a coloro che appartenevano ai territori i quali saranno annessi al Regno in seguito e per conseguenza della guerra.

#### Art. 2.

La dichiarazione della morte presunta può essere domandata dagli eredi legittimi, dal coniuge, da qualsiasi congiunto o affine in linea retta; dai congiunti o affini in linea collaterale fino al quarto grado incluso, o da chi dimostri avervi legittimo interesse, o anche dal procuratore del Re presso il tribunale indicato nell'articolo seguente.

#### Art. 3.

La domanda è preposta mediante ricorso al tribunale del luogo dove lo scomparso ebbe l'ultimo domicilio civile, o, in difetto di questo l'ultima dimora. Se non si conoscono nè l'ultimo domicilio nè l'ultima dimora, è competente il tribunale del luogo di nascita.

Al ricorso devono essere uniti i documenti necessari per stabilire lo stato di famiglia, il fatto e il tempo della scomparsa.

#### Art. 4.

Il cancelliere presenta immediatamente il ricorso al presidente del tribunale, il quale esaminati gli atti ne ordina la notificazione a norma dell'articolo seguente e stabilisce il giorno in cui le parti dovranno comparire avanti il tribunale per dare informazioni e proporre le contestazioni di loro interesse.

#### Art. 5.

Il ricorso è notificato, nel termine stabilito dal presidente, al coniuge, agli ascendenti ed ai discendenti che non siano attori, od in loro mancanza agli affini in linea retta ed ai parenti in linea collaterale fino al quarto grado, ed in ogni caso al pubblico ministero, se non sia attore.

Mancando qualsiasi congiunto nei gradi predetti basta la notificazione al pubblico ministero.

#### Art. 6.

Il tribunale, udite le parti comparse, ed esaminati gli atti può ordinare di ufficio le investigazioni che reputi necessarie; queste sono eseguite con la maggiore celerità e senza formalità di procedura dal pubblico ministero, che ne rende conto in conclusioni scritte presentate nel termine fissato dal tribunale. Il provvedimento è dato con ordinanza non soggetta a impugnazione; con la medesima possono essere impartite disposizioni a scopo conservativo, in analogia alle norme stabilite per l'assenza.

#### Art. 7.

Quando ne concorrano le condizioni, la parte istante può essere ammessa al patrocinio gratuito anche con decreto del presidente del tribunale.

#### Art. 8.

Nella sentenza che dichiara presunta la morte della persona scomparsa il tribunale stabilisce la data in cui si presume avvenuta la morte; se non vi siano altri elementi per stabilirla, il tribunale la determina nel giorno anteriore alla data della prima citazione.

#### Art. 9.

Quando sia possibile determinare il giorno e non l'ora della morte presunta, questa è fissata alla mezzanotte del giorno determinato.

#### Art. 10.

La sentenza che accoglie o rigetta la domanda è soggetta ad appello che può essere proposto da qualunque delle persone indicate

nell'articolo 2, dal pubblico ministero presso il tribunale, e dal pubblico ministero presso la Corte di appello.

Quest'ultimo deve in ogni caso intervenire e concludere.

#### Art. 11.

La sentenza che dichiara presunta la morte, è notificata a cura di chi ha proposta la domanda, o del pubblico ministero, a tutte le persone in contraddittorio delle quali è stata pronunciata. Essa è anche affissa per estratto alla porta del tribunale o della Corte di appello che l'ha pronunciata.

#### Art. 12.

Il termine per l'appello è di trenta giorni dalla data della notificazione. Se sono state eseguite notificazioni a più persone, il termine decorre dalla data dell'ultima.

#### Art. 13.

Trascorso il termine per appellare, una copia autentica della sentenza che dichiara presunta la morte, passata in giudicato, o confermata o pronunciata in appello, è trasmessa, a cura della parte diligente o del pubblico ministero, all'ufficio dello stato civile del comune in cui la persona scomparsa ebbe l'ultimo domicilio, o l'ultima dimora, o la nascita, in conformità dell'articolo 3. Questo ufficiale la trascrive per estratto nei registri degli atti di morte allegandola al volume dei documenti corrispondenti, e ne cura la annotazione in margine all'atto di nascita, trasmettendo copia dell'atto, quando occorra, all'ufficiale competente.

#### Art. 14.

Gli atti compiuti dal pubblico ministero in esecuzione delle precedenti disposizioni, sono esenti da ogni spesa e non si fa luogo per essi a ripetizione di tasse giudiziarie.

#### Art. 15.

Nonostante la presunzione di morte, è ammessa la prova dell'esistenza della persona scomparsa o dell'avvenuta sua morte in data diversa da quella stabilita nella sentenza.

Si osservano in questi casi le forme di procedimento stabilite per la rettificazione degli atti dello stato civile.

#### Art. 16.

Avvenuta la registrazione della sentenza prescritta nell'articolo 13 il coniuge della persona scomparsa ha facoltà di contrarre un secondo matrimonio.

Se la persona scomparsa ritorna posteriormente nel Regno, la nullità del secondo matrimonio è dichiarata, a sua istanza in contraddittorio dei nuovi coniugi, ovvero ad istanza di uno di costoro in contraddittorio delle altre parti suddette.

È competente il tribunale che ha pronunciato la presunzione di morte, il quale con la sentenza medesima darà i provvedimenti indicati nell'articolo precedente. Si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 11, 12 e 13.

Sono salvi gli effetti civili del matrimonio annullato, rispetto alla prole nata dal medesimo. Il tribunale, secondo le circostanze, potrà dare provvedimenti nell'interesse della prole nascitura dal matrimonio annullato, prendendo norma degli articoli 57 e 224 del Codice civile.

#### Art. 17.

Se, dopo la sentenza di dichiarazione di morte, lo scomparso ritorna nel Regno, oltre quanto è stabilito nella prima parte dell'articolo seguente, si applica, quanto ai beni, l'articolo 39 del Codice civile.

#### Art. 18.

Quando risulti provata l'esistenza dello scomparso, chi, in forza della sentenza di dichiarazione della morte presunta, si trova in possesso dei beni, è considerato come possessore di buona fede; ed è applicabile la disposizione del primo capoverso dell'articolo 933 del Codice civile.

Se è provato il tempo preciso della morte dello scomparso ed esso è diverso da quello stabilito nella sentenza di dichiarazione di morte presunta, si applica la disposizione dell'articolo 41 del Codice civile rispetto ai beni, ma non ne è pregiudicata la validità del secondo matrimonio.

## Art. 19.

Le disposizioni precedenti sono applicabili anche alle persone scomparse anteriormente alla data di questo decreto.

## Art. 20.

Le norme circa la compilazione degli atti ufficiali che occorrono per il rispettivo accertamento dei fatti menzionati nell'articolo 1, saranno stabilite con decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri.

## Art. 21.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

## Art. 22.

Nulla è innovato quanto all'applicazione dei decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 1103 e 17 febbraio 1916, n. 180.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI  
MORTARA  
DA COMO.

V. — *Il Guardasigilli*  
MORTARA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

SANTUCCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTUCCI. Non è per discutere a fondo il decreto di cui si chiede la conversione in legge che ho domandato la parola, perchè nel complesso il decreto a me pare che risponda a bisogni indiscutibili del passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace, per le condizioni specialissime soprattutto in cui versano molte famiglie rispetto agli scomparsi. E anche le singole disposizioni sostanzialmente mi persuadono abbastanza, sicchè non ho da fare discussione a questo riguardo.

Solo mi permetto di chiedere all'onorevole ministro se consentirebbe una piccola modificazione all'art. 16, in fine al terzo capoverso, dove si fa un richiamo agli articoli precedenti indicandoli coi numeri 3, 4, 5, 11, 12, 13. A me parrebbe opportuno che si dovesse dire: « Le disposizioni degli articoli 3 a 14 », e non è questione di forma, ma di sostanza, perchè in alcuni degli altri articoli che fanno parte di questo gruppo dal 3 al 14, oltre a disposizioni di dettaglio e di esecuzione, che pure sono utili a richiamarsi, ce n'è qualcuna d'interesse e di ordine elevato, cioè una disposizione in cui si domanda l'intervento del pubblico ministero, specialmente per l'accertamento delle prove e per la partecipazione, in qualche modo, al giudizio che si svolge, tanto che il pubblico ministero deve presentare delle conclusioni scritte, come bene è stabilito in uno degli articoli precedenti che non è tra quelli enumerati nel testo dell'articolo 16. E l'art. 14 poi completa questo sistema, aggiungendo che « gli atti del pubblico ministero sono esenti da ogni spesa e non si fa luogo per essi a ripetizione di tasse giudiziarie ».

Ora, mi pare che l'intervento del pubblico ministero in un dibattito di questo genere sia di grandissimo interesse. Consento nel principio che la dichiarazione di scomparsa e di presunzione di morte, e quindi l'autorizzazione a passare a nuovo matrimonio, e viceversa più tardi l'annullamento del matrimonio quando lo scomparso torni, o si abbiano prove della sua esistenza in vita, non si lascino totalmente all'azione d'ufficio del pubblico ministero. Consento che esso annullamento non debba farsi che a domanda degli interessati; però non si può negare che l'istituto del matrimonio è cosa talmente alta e delicata che non si può abbandonare all'azione delle parti, perchè sarebbero possibili collusioni maggiormente deplorabili in materia così delicata.

Quindi trovo opportuno che in questi dibattiti entri il pubblico ministero, non per promuoverli con azioni di ufficio, ma per integrarli, guidarli, per evitare il pericolo di questi travimenti che potrebbero essere riprovevoli. Questo è uno dei punti per cui credo opportuno che il richiamo delle disposizioni precedenti non sia fatto riferendosi solo ad alcuni articoli, fra cui non ci sarebbe quello che si

riferisce al pubblico ministero, ma si faccia per tutti dal 3 al 14. Così tutte le disposizioni precedenti, in quanto siano applicabili, debbono riferirsi anche al secondo procedimento per l'eventuale annullamento del secondo matrimonio celebrato allorchè sorga la prova dell'esistenza in vita del morto presunto.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Dichiaro subito che accetto il prudente emendamento proposto dall'onorevole senatore Santucci; dico prudente perchè elimina, specialmente riguardo alla questione dell'intervento del pubblico ministero, un dubbio che se alla saggezza e alla mente colta di un eminente giurista come l'onorevole Santucci è apparso, vuol dire che può tanto più apparire ad altri che fossero chiamati a interpretare questa legge o interessati alla sua applicazione. Ho detto incertezza, perchè siccome la legge del 2 novembre 1875 rende obbligatorio l'intervento del pubblico ministero nelle cause matrimoniali, e quella di annullamento di un matrimonio in qualunque evenienza è una causa matrimoniale, non avevo ritenuto che potesse cader dubbio sulla necessità dell'intervento. Ma convengo che essendo in qualche caso menzionato tale intervento in questa legge, è prudente che sia ripetuta la dichiarazione dell'obbligo anche rispetto alle cause matrimoniali.

Concordo con l'onorevole Santucci che nel secondo capoverso dell'art. 16 sia adottata in fine l'espressione: « si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 3 al 14 ».

E poichè ho la parola, mi permetto di servirvene anche per far rilevare che è accaduto nella stampa del decreto un piccolo errore di composizione. Nel testo dell'art. 6, verso la fine, è detto: « il provvedimento è dato con ordinanza non soggetta a *imputazione* »; invece bisogna dire: « con ordinanza non soggetta a *impugnazione* », perchè questa era la parola del testo.

Nello stesso articolo 6, poche righe più in su, è scritto che « le investigazioni sono eseguite con la maggior celerità e senza formalità di

procedura *del* pubblico ministero »; invece va detto: « *dal* pubblico ministero ».

Sono sicuro che i nostri segretari hanno preso nota di questa rettifica.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole relatore.

FILOMUSI GUELFII, *relatore*. Dopo le parole dette dal senatore Santucci e dall'onorevole ministro, a me non resta che qualche osservazione. Mi limiterò all'art. 2.

Questo progetto di legge, che è di un'evidente importanza, per la tranquillità morale delle famiglie dei militari o marinari dispersi, parla della morte presunta, si rannoda al sistema del Codice per quanto si riferisce alle dichiarazioni di morte.

Nella Commissione pel dopo guerra (sez. VIII) si è discusso e formulato un progetto composto di 36 articoli, che, ad esempio dei Codici più moderni, sostituisce agli articoli 20-47 Cod. civ. i nuovi articoli, i quali, accordando le disposizioni del Codice, danno regole nuove, come quelle dell'art. 22, cioè che *la dichiarata presunzione di morte ha tutti gli effetti della morte naturale* (salvo eccezione articolo 23). Non è il momento di intrattenerci su questo progetto; solo deve notarsi che esso rappresenterebbe, se diventasse legge, un vero progresso nella nostra legislazione, poichè la materia, come è regolata dal Codice, si presenta antiquata.

Nell'art. 2 è detto così:

« La dichiarazione della morte presunta può essere domandata dagli eredi legittimi, dal coniuge, da qualsiasi congiunto o affine in linea retta; dai coniugi o affine in linea collaterale fino al quarto grado incluso, o da chi dimostra avere legittimo interesse o anche dal procuratore del Re presso il tribunale indicato nell'articolo seguente ».

Nella discussione dell'Ufficio centrale, come nella discussione dell'Ufficio quarto, dal quale fui eletto commissario, qualche commissario voleva che si fosse estesa questa facoltà ai congiunti e affini sino al sesto grado, e si citava un'autorità, che è la mia, perchè avevo sostenuto nei corsi universitari che si dovesse ammettere l'obbligo alimentare anche al sesto grado. Io mi opposi, perchè seguendo anche l'idea del nostro illustre ministro Guardasigilli, non bisogna confondere l'obbligo alimentare

col diritto di azione e di successione, perchè questi sono diritti e interessi che hanno coincidenza, ma che vanno distinti. Io mi opposi, perchè prima di tutto i parenti e gli affini in linea collaterale fino al quarto grado sono già troppo numerosi, perchè si tratta di tutti i cugini e cugine e di tutte le mogli dei cugini e di tutti i mariti delle cugine. Supponete che vi siano dieci cugini e dieci cugine, si avranno venti obbligati, e, se si aggiungono gli affini, si avranno quaranta persone, cui è imposto l'obbligo alimentare; ma un'azione alimentare che si sparpaglia fra tanti, finisce per indebolirsi; per conseguenza io sostenni che era già troppo l'averla estesa al quarto grado. Estendendola poi fino al sesto grado, ne risulterebbe un numero di obbligati che sempre più renderebbe vana l'obbligazione alimentare. Si pensi che, se non erro, il numero degli obbligati sarebbe tra i 60 e 120!

In rapporto all'articolo 2 bisogna anche osservare che il legittimo interesse, che va dimostrato, può essere interesse economico, e può essere morale; ambedue questi interessi sono compresi in questo articolo, come ha detto il ministro Guardasigilli. L'opera del procuratore del Re integra l'azione privata, per evitare i malintesi e gli inconvenienti, che possono finire anche con un ricatto.

E non avrei altro da dire, senonchè, siccome noi discuteremo fra breve sulla « conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 novembre 1918 per l'avocazione allo Stato delle successioni non testate oltre il sesto grado », si potrebbe osservare che vi ha una dissonanza tra il presente disegno di legge e quello relativo alla limitazione delle successioni intestate tra i collaterali oltre in sesto grado; poichè mentre in uno si stabilisce il quarto grado, nell'altro è fissato il sesto; ma per le ragioni già esposte l'Ufficio centrale ha respinto la proposta di un commissario, che voleva l'equiparamento al sesto grado nelle due leggi.

Ed ho finito, perchè le altre osservazioni che si potrebbero fare sono già contenute nella sapiente relazione del ministro, che esaurisce la materia, e che può servire di guida a chi è chiamato all'applicazione della legge.

A nome dell'Ufficio centrale aderisco anch'io, come ha aderito l'onorevole ministro, all'emendamento che il senatore Santucci propone al-

l'art. 16 per sostituire alle parole « degli articoli 3, 4, 5, 11 », le parole « dall'art. 3 al 14 ».

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Semplicemente per ringraziare l'onorevole senatore Filomusi Guelfi, relatore del progetto, non solo dell'autorevole adesione con la quale ha convalidato l'opera del Governo, che era opera delicata e difficile in questa materia, ma anche delle benevole parole che ha voluto pronunciare a mio riguardo e delle quali mi dichiaro molto onorato.

PRESIDENTE. Il senatore Santucci ha presentato un emendamento alla fine del terzo capoverso dell'art. 16, accettato dal ministro e dall'Ufficio centrale.

Si tratta di sostituire alle parole « le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 11, 12, e 13 » le altre « le disposizioni dall'articolo 3 al 14 ».

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

In seguito a questa modificazione, interrogo l'onorevole ministro se non sia bene di conseguenza variare la dizione dell'articolo unico, sostituendo nel terzo comma dell'art. 16 alle parole: « le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 11, 12 e 13 » le seguenti: « le disposizioni dall'articolo 3 al 14 ».

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Precisamente.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione su questo disegno di legge, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686, per l'avocazione allo Stato delle successioni, non testate oltre il sesto grado (N. 33).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686 concernente l'avocazione allo Stato delle successioni non testate oltre il sesto grado ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura di questo disegno di legge.

PELLERANO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 33).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Io consento senza esitanza nel disposto del decreto Sacchi che ora si vuole convertire in legge, dappoichè la successione legittima nella linea collaterale ammessa sino al decimo grado, come fa il Codice, non corrispondeva più alla coscienza moderna nè alla dottrina della più parte dei giuristi. Infatti, oltre il sesto grado la coscienza della consanguineità si può dire sparita del tutto; e manca quindi il fondamento etico di una successione fra parenti. Ma non è per questo che io ho chiesto la parola; è per fare una raccomandazione all'onorevole Guardasigilli, raccomandazione della quale mi dà lo spunto un brano della relazione dell'illustre senatore Filomusi. Laddove si parla della correlazione tra il diritto alimentare e la successione, il relatore fa un breve cenno della questione senza venire ad una conclusione; anzi, se non erro, mi par quasi che egli accenni ad una conclusione contraria al tenore della mia raccomandazione. In breve, io credo che, come con questo decreto che ora esaminiamo, si corregge una disposizione del Codice civile relativamente alla successione *ab intestato*, bisognerebbe anche riformare gli articoli 141 e 142 del Codice rispetto al diritto alimentare.

Il nostro Codice, mentre da un lato allargava oltre misura la successione collaterale, dall'altro restringeva troppo l'obbligo degli alimenti fra i collaterali, limitandolo ai soli fratelli e sorelle, e pure con una condizione restrittiva. Per contrario è una esigenza perfettamente giustificata dalle condizioni odierne che quest'obbligo alimentare si estenda più di quanto faccia il nostro Codice.

Non faccio alcuna proposta speciale di emendamento, la quale sarebbe fuori dei termini del decreto che convalideremo; ma porgo una raccomandazione all'onorevole ministro perchè gli studi da lui promossi di riforma alla nostra legislazione comprendano anche questo argo-

mento, al fine di rendere l'istituto alimentare più consentaneo alle condizioni della società presente. (*Approvazioni*).

FILOMUSI GUELFÌ, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILOMUSI GUELFÌ, *relatore*. Come ha già osservato l'illustre collega senatore Del Giudice, questo disegno di legge incontrò ovunque unanimi approvazioni, perchè la dottrina da moltissimo tempo, appena cioè pubblicato il Codice civile, si manifestò nel senso di una riforma per la successione dei collaterali. Infatti la successione stessa fino al decimo grado non risponde alla coscienza della unità della famiglia, che è il fondamento della successione *ab intestato*. Ma la questione era dei limiti. Io ho sostenuto in parecchi corsi di diritto nella Università di Roma che si dovesse limitare al quarto grado; ma le opposizioni che sono venute da colleghi e anche da studenti, mi consigliarono a mutare la mia opinione, e ad estendere la successione *ab intestato* fino al sesto grado. Questo è anche comprovato da taluni articoli del Codice civile (articoli 31, 743) che contemplano i parenti del sesto grado, ed è anche comprovato dalla tradizione italiana.

Però, quando si è venuto a discutere sulla possibile riforma, che noi ora non possiamo toccare, allora è sorta la questione prospettata dal senatore Del Giudice, cioè che il nostro sistema è troppo restrittivo per quanto riguarda gli obblighi alimentari.

Il senatore Del Giudice già fin dal 1896, nella sua pregevole *Enciclopedia giuridica*, seconda edizione, pag. 150, osservava che « mentre il legislatore allarga forse oltre misura la cerchia dei successori maggiorenni certo restringe di troppo il gruppo dei parenti tenuti alla prestazione degli alimenti. Sarebbe desiderabile un ravvicinamento maggiore dei due istituti in ordine a questo punto ».

Inoltre il senatore Polacco in parecchie sue pubblicazioni (*Prolusione, La funzione sociale nell'odierna legislazione civile, 1881, Gl'invalidi al lavoro e l'obbligazione alimentare fra congiunti*), estende l'obbligo degli alimenti anche agli affini.

A dire il vero, a me non pare che questa soluzione sia conveniente per l'enorme numero delle persone che avrebbero questo diritto.

E non è fuori proposito ricordare qui che il giureconsulto Paolo (L. 10, § 17 *De gradibus*, 38, 10), 17, nel fare la numerazione degli agnati, che succedevano nel primo grado, e quindi erano pochi poichè *in legitimis haeredibus successio non est*, nella successione collaterale ne conto un numero enorme, 448 al sesto grado. Se si seguisse l'opinione dell'onor. Polacco, essi ammonterebbero al doppio, 896. (*Denegazioni del senatore Polacco*).

Saranno di meno, ma certo un numero enorme!

Contentiamoci ora della restrizione che è nel disegno di legge. Perchè non è opera prudente e politica l'esagerare sulle restrizioni. La mania di restringere il grado di successione finisce per sopprimere la successione, e la matematica ci insegna che da una linea positiva passando per zero si va alla linea negativa. Il diritto di testare si giustifica, ma, se minate la successione intestata, minate anche la successione testamentaria, quindi bisogna essere guardinghi nel proporre nuove restrizioni. Si potrebbe studiare se si potesse portare su questa base la successione al quarto, quinto, sesto grado; e sarebbe conforme anche a tradizioni italiane, perchè ci sono stati, statuti e leggi che hanno regole in tal senso.

E allora, riprendendo questa quistione, si studierà la questione degli affini; ma per ora vanno lasciati fuori. Mi preme a questo proposito di rettificare quanto ha detto il senatore Del Giudice, che io nella relazione non sono stato chiaro. Non mi pare che questa osservazione sia fondata. Infatti, io ho detto: l'art. 141, Codice civile, limita l'obbligo alimentare ai fratelli ed alle sorelle germane, solo quando per difetto di corpo e di mente, e per qualsivoglia altra causa non se li possono procacciare. La dottrina sostiene che la legge dovrebbe sancire tale obbligo senza alcuna limitazione, e, se si soddisfacessero i desiderati della dottrina, si giungerebbe ad un accordo fra il diritto di successione e l'obbligo alimentare al secondo grado di parentela tra collaterali. Forse si potrebbe estendere l'obbligazione anche ai cugini con le limitazioni stabilite dall'articolo 141. Ciò che indica che io sono favorevole, non contrario, all'estensione dell'obbligo alimentare, come ho sostenuto in tutti i miei corsi universitari.

Con questo avrei finito: resterebbe un ultimo punto, e cioè se l'obbligo alimentare possa considerarsi siccome un dovere morale da parte della famiglia, e su questo punto io dico che quando una famiglia è ben costituita, tra i componenti la famiglia, riuniti dal vincolo di affetto, fondato sulla coscienza del vincolo della famiglia, l'obbligo alimentare sarà sentito come dovere morale. Vero è che c'è una legislazione estera P. L. R. II, 3, § 13, che dice che è un dovere morale, il quale però ha un effetto giuridico. Infatti esso stabilisce che l'obbligo che non soddisfa al suo obbligo perde il diritto di successione. Ora, questa è una grave pena civile, e perciò non si può parlare di obbligo morale, ma di obbligo giuridico. Nel diritto italiano, ammesso che l'obbligo degli alimenti tra congiunti non obbligati dalla legge sia una obbligazione morale o naturale, si potrà discutere sull'applicazione dell'art. 1237 cap. ver.

Un'ultima osservazione: la limitazione del diritto di successione raggiunge anche un notevole effetto economico e sociale, perchè impedisce che avvenga un eccessivo frazionamento della proprietà fondiaria (polverizzazione). Poichè, se è necessario favorire un limitato frazionamento delle proprietà, non bisogna esagerare, perchè ci sono forme di coltura che esigono un dato appezzamento di una certa estensione, non un latifondo nel senso romano, ma un fondo abbastanza ampio per praticare una coltura che dia il maggior reddito.

E conchiudo facendomi eco di un'osservazione fatta dal Presidente dell'Ufficio, dicendo che nel decreto luogotenenziale del 1916 si regola la successione intestata, e non s'intende attaccare il diritto di testare. L'Ufficio centrale ritiene che il diritto di testare sia un diritto sacro e inviolabile e risponda alle esigenze sociali ed alle esigenze famigliari; e mi ricordo di aver letto in Quintiliano per la giustificazione del testamento: *Neque aliud videtur solatium mortis quam voluntas ultra mortem. Alioquin potest grave videri etiam ipsum patrimonium, si non integram legem habet, ut cum omne ius nobis in id permittatur viventibus, auferatur morientibus* (1). Garentendosi la *voluntas ultra*

(1) QUINT. *Declam.* CCCLVIII.

*mortem*, si perpetua tal volontà. Cicerone pone accanto alla *procreatio liberorum* ed alla *propagatio nominis*, le *adoptiones* ed i *testamenta* (1).

E come il figlio naturale, legittimo, è l'immortalità del padre legittimo (2), così il figlio adottivo costituisce una specie di immortalità per l'adottante. Ed ora mi permetta il ministro che faccia i più sentiti elogi per la relazione, che ha premesso al disegno di legge, e che ha molto agevolato il mio computo di relatore.

POLACCO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *dell'Ufficio centrale*. Citato in causa dall'illustre relatore del nostro Ufficio centrale che ha accennato a pubblicazioni mie, nelle quali io avrei enunciato opinioni e difesi principî diversi da quelli che oggi siamo chiamati a sancire col nostro voto, sento il bisogno di non lasciare il Senato sotto l'impressione che ci sia stato in seno all'Ufficio centrale, al quale ho l'onore di appartenere, un qualsiasi disaccordo sul disegno di legge che ci sta dinanzi.

L'accordo è stato completo; il principio a cui s'ispira il decreto-legge non poteva non incontrare l'unanime nostra approvazione, troppo essendo disforme dalla costituzione odierna della famiglia, e dai limiti entro cui operano realmente in seno ad essa i vincoli di sangue e di affetto, l'ordinamento del Codice civile, che la successibilità estende fino al decimo grado. Restringerla al sesto è, per consenso oggimai comune, porre la legge in armonia con la realtà dei fatti.

Il punto a cui ha voluto forse accennare l'onorevole Filomusi Guelfi è quello riguardante l'obbligo alimentare e in realtà dirò che in un mio scritto, sugli « Inabili al lavoro e sull'obbligo alimentare fra congiunti » sostenni che dovesse allargarsi la cerchia dei parenti fra i quali corra l'obbligo alimentare. Fui dunque allora e rimango precisamente nell'ordine di idee esposto su questo argomento poco fa dal-

(1) CIC. *Quae Tusc Quae*. I. c.

(2) Ciò dice espressamente TEOFILO, *Istit.* I, 1. Cito la traduzione latina di Giacomo Cursio, Venezia 1668: « Quoniam quum singula quaeque animalia videret morte consumi, per matrimonium et eo sequentem liberorum procreationem ac rursus eorum quae procreata sunt charitatem educationemque et successionem, *quandam veluti immortalitatem commenta sunt* ».

l'altro illustre maestro di diritto, il senatore Del Giudice.

Ma ho avuto anche il conforto che su questo stesso punto dove si poteva credere che un disaccordo ci fosse, lo stesso nostro venerato relatore abbia richiamato testè una frase della sua relazione che elimina il dissenso, avendo anch'egli dichiarato che forse il reciproco debito alimentare si possa ammettere tra parenti fino al quarto grado.

Vero è che questa è materia che esula dal presente disegno di legge. Tuttavia io penso che sovr'essa è stata opportunamente richiamata dall'illustre collega Del Giudice l'attenzione del ministro Guardasigilli, che ne farà il conto che crede. Vedrà egli se sia da modificare anche in quest'argomento la vigente legislazione estendendo per lo meno il debito alimentare al terzo grado, per evitare lo scandolo che uno zio agiatissimo possa lasciare vivere nella più cruda indigenza un nipote che difetti assolutamente di mezzi e che si trovi (come dice l'art. 141 dei fratelli e sorelle) nell'impossibilità di provvedere ai propri bisogni per un difetto di corpo o di mente, o per altra causa non imputabile a sua colpa. Si dimostrerebbe così che quella solidarietà di cui oggi tanto si parla, deve cominciare a manifestarsi nel seno della famiglia che è la cellula prima dell'organismo sociale. (*Benissimo*).

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. L'articolo 4 del presente progetto dispone che le eredità vacanti (forse sarebbe meglio dire caduche) in conseguenza della limitazione al sesto grado della successione legittima, vadano direttamente al patrimonio dello Stato, e non più alla Cassa nazionale di previdenza, come era stabilito dalla legge del 30 maggio 1907.

Invece di questi eventuali diritti di successione, la Cassa riceverà un canone annuo fisso, di cui il progetto stesso fissa l'ammontare, in base a determinati criteri.

Mi permetta la benevolenza del Senato ch'io rievochi una vecchia tradizione della nostra legislazione, la quale movendo dall'ultimo diritto romano e diffondendosi anche in alcuni statuti medioevali, disponeva che al di là di un certo grado di parentela, una parte della sostanza fosse devoluta a scopi di beneficenza.

Il linguaggio del tempo chiamava questa speciale devoluzione il terzo per l'anima; ma effettivamente si mirava con tale norma a destinare una parte dell'eredità alle stesse finalità, che adesso con linguaggio diverso dicono la stessa cosa.

Ora, io non vorrei che oggi poichè il progetto crea erede lo Stato, cioè dà l'eredità al *mare magnum* del patrimonio dello Stato, colui che ha parenti remoti e che in certo modo avrebbe dovuto quasi compiacersi che la legge destinasse a istituzioni determinate il suo patrimonio, non fosse tentato di fare testamento, quando, sapesse che è lo Stato, persona molto complessa e vaga nel concetto comune, se non volgare, chiamato a succedergli.

FILOMUSI GUELFU, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILOMUSI GUELFU, *relatore*. Il senatore Polacco ha chiarito che nell'Ufficio centrale non c'è stato dissenso. La questione è stata soltanto sull'estensione dell'obbligo alimentare oltre ai limiti stabiliti oggi dalla legge. Quanto poi alla proposta che fa il senatore Tamassia, nella mia relazione è detto che si è discusso nell'Ufficio centrale se si potessero o si dovessero seguire questi tali esempi delle legislazioni antiche, ponendo un successore intermedio prima dello Stato, e l'abbiamo rifiutato coscientemente; perchè nell'attuale stato dell'ordinamento politico e giuridico, noi possiamo fidare più nello Stato che in altri istituti, siano provinciali, siano comunali, o anche ecclesiastici. Confidiamo nell'altissimo istituto etico-giuridico che è lo Stato.

Quanto poi al ricordo che ha fatto il senatore Tamassia delle disposizioni per l'anima, non so se il Senato conosca una mia monografia *Sulle disposizioni per l'anima o a favore dell'anima*. Le disposizioni per l'anima possono essere valide, quando siano specifiche, ma sono nulle se generiche. La porzione della quale ha parlato il senatore Tamassia (ordinariamente un terzo o un quarto), in molte legislazioni era l'imposizione di una riserva, che si faceva dall'autorità ecclesiastica, e che non sempre era usata per scopo di beneficenza, ma per scopo di culto. Ora, questi legati sono ritenuti validi, ma debbono essere legati a scopo di culto: i legati generici per l'anima sono nulli, e sono abbandonati alla coscienza dell'erede come ob-

blighi morali. Quindi dichiaro, anche a nome dell'Ufficio centrale, che si è discusso, ma si è rifiutata qualunque successione intermedia tra il privato e lo Stato. Perchè solo lo Stato ci offre maggiori garanzie.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Dopo l'elegante e dotta discussione che è stata fatta fra eminenti giuristi, non tanto per illustrare ed appoggiare il disegno di legge, intorno al quale dissensi non si sono manifestati, quanto per illustrare le questioni collaterali suggerite dalla materia di questo disegno di legge, io non ho bisogno di aggiungere parola in argomento.

Non posso rifiutare certamente la proposta di esaminare in occasione di studi generali sul regime economico e giuridico della famiglia se possa essere il caso di un'estensione maggiore alle disposizioni contenute nell'art. 141 circa il limite di parentela entro cui è stabilito l'obbligo degli alimenti.

Quanto all'osservazione dell'amico senatore Tamassia, il quale non ha proposto nessun emendamento, dal punto di vista storico è osservazione pregevole, fatta da uno storico illustre; dal punto di vista legislativo non potrei accettare però nessuna proposta di emendamento, ed è forse superfluo dirlo perchè proposta non c'è.

La convalidazione di questo decreto-legge si riporta alle ragioni del decreto medesimo e le ragioni sono di carattere economico e di carattere giuridico insieme. Ciò che ha determinato l'urgenza per la quale il Governo nel periodo di guerra si è ritenuto autorizzato ad emanare un decreto-legge per la limitazione delle successioni è stato, come spiega la mia relazione, il proposito di avocare allo Stato qualche diecina di milioni che si sperava di ricavare da questo provvedimento. Non sono in grado di dire se il risultato si sia ottenuto: ho qualche dubbio in proposito. In ogni modo, questa essendo la ragione del decreto-legge, come tale, non si potrebbe emendarlo in questa parte. Domando quindi al Senato che voglia avere la cortesia di approvare la proposta di convalidazione.

PRESIDENTE. Non essendovi alcuna proposta d'emendamento, dichiaro chiusa la discussione. Il progetto di legge, composto di un solo articolo, sarà votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori, segretari, di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori

Albricci, Amero D'Aste.

Battaglieri, Beneventano, Bergamasco, Bertetti, Bettoni, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bodio, Bollati, Botterini, Brusati Ugo.

Cagnetta, Caneva, Cappelli, Carissimo, Casalini, Castiglioni, Ciraolo.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Larderel, Del Giudice, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, De Sonnaz, Di Brazzà, Diena, Di Prampero, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, Durante.

Einaudi.

Fabbri, Faina, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Figoli, Filomusi Guelfi, Foà, Franca Nava, Frascara.

Gallina, Garavetti, Garroni, Ginori Conti, Gioppi, Giusti del Giardino, Greppi Emanuele, Greppi Giuseppe, Grimani, Gualterio, Guidi. Levi Ulderico.

Malaspina, Malvezzi, Mangiagalli, Marchiafava, Marsaglia, Martinez, Mayor des Planches, Mazza, Mazziotti, Melodia, Mengarini, Morrone, Mortara.

Niccolini.

Palummo, Pellerano, Petitti di Roreto, Petrella, Pigorini, Podestà, Polacco, Presbitero, Pullè.

Rasponi, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo, Ruffini.

Salvago Raggi, Santucci, Schupfer, Sili, Sinibaldi, Suardi.

Tamassia, Tanari, Tassoni, Thaon di Revel, Treves.

Venosta, Viganò, Vigoni, Visconti Modrone. Zappi.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 settembre 1917, n. 1676, per l'affitto a trattativa privata dei terreni di proprietà dello Stato e dei diritti di pesca spettanti allo Stato nelle acque pubbliche a favore di Società cooperative agricole o di produzione e lavoro:

Senatori votanti . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	94
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, che abbrevia la pratico notarile per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra e reca norme per il conferimento dei posti di notaro:

Senatori votanti . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	94
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 577, che abbrevia il termine di pratica forense e quello di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e per l'ammissione a patrocinare avanti le Corti di cassazione a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra:

Senatori votanti . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	95
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1916, n. 2199, contenente provvedimenti per la rinnovazione annuale dei consigli forensi:

Senatori votanti . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	98
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

## Annuncio di interpellanze.

PRESIDENTE. Comunico al Senato le seguenti domande di interpellanza e prego l'onorevole ministro guardasigilli di volerle comunicare ai suoi colleghi.

« Al ministro del tesoro intorno all'aumento progressivo dei cambi, che minaccia grandemente le economie nazionali.

« Bettoni, Mayor des Planches ».

« Ai ministri delle finanze e del tesoro per conoscere quali provvedimenti credono opportuni per conseguire la uguaglianza di trattamento tra le diverse provincie nell'applicazione dei Regi decreti relativi all'imposta straordinaria sul patrimonio ed alla imposta complementare sul reddito complessivo.

« Beneventano ».

« Al Governo circa la convenienza ed opportunità di riattivare agli Stati Uniti una efficace propaganda che si contrapponga a quella che continua a farvisi a nostro danno e per cui l'opinione delle classi dirigenti americane si mantiene, a nostro riguardo, per ignoranza delle cose nostre, parte indifferente, parte sospettosa, parte ostile.

« Mayor des Planches ».

Leggo l'ordine del giorno per domani alle ore 15.

I. Sorteggio degli Uffici.

II. Votazione per la nomina di un membro del Consiglio centrale e per le scuole italiane all'estero.

III. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2238, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, numero 1115, riguardante la conferma dei vicepretori onorari mandamentali (N. 29);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1467, che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra (N. 17);

Conversione in legge del decreto luogote-

nenziale 16 novembre 1916, n. 1686, per l'avocazione allo Stato delle successioni non testate oltre il sesto grado (N. 33).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei seguenti decreti di proroga dei termini fissati agli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, riguardanti agevolazioni ai comuni della Basilicata e della Calabria per opere di provvista di acqua potabile: a) Decreto luogotenenziale 29 giugno 1916, n. 837; b) decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 782; c) decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1235 (N. 6);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 luglio 1917, n. 1189, che rende unica per tutto il Regno la data dell'inizio dell'anno giudiziario (N. 12);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1251, concernente la fusione delle preture del secondo e quarto mandamento di Messina (N. 34);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, numero 624, portante approvazione dei contratti stipulati il 12 marzo 1909 e il 13 gennaio 1914, per la vendita e cessione gratuita al comune di Genova di greti sulle sponde del torrente Bisagno nel tratto compreso fra il ponte Monticelli e il cimitero di Staglieno in Genova (N. 23);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 luglio 1919, n. 1357, contenente norme sulla adozione degli orfani di guerra e dei trovatelli nati durante la guerra (N. 18);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, che sostituisce gli articoli 10 e 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 793, per l'alienazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato (N. 22);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598, relativo alla costituzione di un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani (N. 14).

Conversione in legge del Decreto luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 962, che abbrevia il periodo di pratica per la iscrizione nei collegi dei ragionieri a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra (N. 10);

---

LEGISLATURA XXV — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1919-20 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1920

---

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, numero 1858, col quale è stata autorizzata la traduzione in contratto definitivo del nuovo compromesso col comune di Savona per la cessione d'immobili e la sistemazione di servizi militari in detta città (N. 39);

Conversione in legge del Regio decreto 28 marzo 1915, n. 355, riguardante deroga ai limiti di età per talune categorie di ufficiali in congedo provvisorio e di volontari aviatori anche non vincolati da obblighi di servizio (N. 43);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 515, col quale è stabilito il termine utile per la presentazione di domande per risarcimento di danni dipendenti dal terremoto 13 gennaio 1915 » (N. 41).

La seduta è sciolta (ore 17.45).

---

Licenziato per la stampa il 19 febbraio 1920 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

---